

LINEE GUIDA PER IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

NEI PROCEDIMENTI CIVILI

Il Tribunale di Palermo, il Tribunale per i Minorenni, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e le Associazioni maggiormente rappresentative del settore: AIAF Palermo- AMI Palermo -ANFI Palermo-Camera Minorile Orazio Campo di Palermo – Cammino Palermo - ONDIF Palermo –

PREMESSA

Il D.Lgs. 149/2022, attuativo della Legge delega n. 206/2021, come modificato dal D.Lgs. 164/2024 (Riforma Cartabia), ha introdotto nel codice di procedura civile il Titolo IV-bis, che contiene importanti innovazioni in materia di Curatore speciale del minore.

I principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (L. 176/1991), dalla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (L. 77/2003), nonché dalle *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice* del 17 novembre 2010, insieme alla recente giurisprudenza, confermano che il ruolo dell'avvocato chiamato a rappresentare il minore nel processo civile ha rilievo costituzionale, poiché finalizzato alla tutela effettiva dei suoi diritti.

Il Tribunale di Palermo, il Tribunale per i Minorenni, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e le Associazioni specialistiche del territorio in materia di famiglia e minori ritengono pertanto opportuno adottare le presenti Linee guida, allo scopo di fornire indicazioni sulla formazione richiesta, sulle funzioni e sui principi che devono orientare l'attività del Curatore speciale del minore, fermi restando tutti i doveri previsti dal Codice Deontologico Forense.

LINEE GUIDA

1. Formazione e indipendenza

Il Curatore speciale del minore esercente la professione di avvocato deve possedere una formazione specifica e qualificata, da aggiornare costantemente.

Egli agisce in autonomia e indipendenza, ispirandosi al *best interest* del minore e nel rispetto dei diritti garantiti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa vigente.

2. Incompatibilità

Il Curatore deve dichiarare la propria incompatibilità e astenersi dall'incarico quando abbia assistito o assista una parte appartenente allo stesso nucleo familiare, anche in procedimenti di diversa natura, o in qualsiasi altro caso di inopportunità.

La comunicazione dell'incompatibilità deve essere resa all'Autorità giudiziaria entro cinque giorni dalla nomina o in un termine più breve nei casi urgenti.

L'incompatibilità sussiste anche quando soggetti appartenenti al nucleo familiare del minore siano assistiti da un avvocato che appartenga alla stessa società fra avvocati, condivida i medesimi locali o collabori stabilmente sul piano professionale.

3. Costituzione e partecipazione al giudizio

Ricevuta la nomina, il Curatore si costituisce tempestivamente in proprio ex art. 86 c.p.c., oppure nomina un difensore dotato di adeguata formazione specialistica.

Al momento della costituzione, comunica l'eventuale deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rivolta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dando menzione del numero di protocollo di acquisizione dell'istanza, o in alternativa deposita l'eventuale delibera di ammissione provvisoria già emessa.

Partecipa personalmente alle udienze e può farsi sostituire solo da un professionista con specifica competenza in materia, che sia a conoscenza della controversia e al quale abbia dato opportune indicazioni per l'udienza.

4. Lealtà processuale e correttezza professionale

Quando svolge anche il ruolo di difensore tecnico del minore, il Curatore mantiene rapporti improntati a lealtà e correttezza con i difensori delle altre parti e rispetta il principio del contraddittorio. Può riferire al giudice circostanze apprese fuori dal processo esclusivamente in udienza o per iscritto e, in ogni caso, nel rispetto del contraddittorio.

Formula le sue richieste in modo specifico, evitando di rimettersi alla decisione del giudice se non per questioni marginali e comunque non rilevanti per l'interesse del minore.

5. Coordinamento tra procedimenti

La nomina del Curatore in un subprocedimento vale anche per il procedimento principale, e viceversa.

Il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Ordinario, ove possibile, nomineranno lo stesso curatore speciale nei diversi procedimenti che riguardano il medesimo minore. Qualora non sia possibile procedere in tal senso, i diversi curatori nominati per lo stesso minore mantengono rapporti costanti e di piena collaborazione al fine di coordinare le rispettive attività nel suo interesse, favorendo la circolazione delle informazioni.

In ogni caso, i curatori speciali che vengono a conoscenza della pendenza di un altro procedimento nel quale è stato nominato un ulteriore curatore, sono tenuti a darne comunicazione all'autorità giudiziaria.

6. Rapporti con i professionisti coinvolti

Il Curatore mantiene rapporti corretti, leali e collaborativi con i tutori, gli educatori, il personale sanitario, i servizi sociali (anche ai sensi del terzo comma dell'art. 5 bis l. 4 maggio 1983, n. 184) e gli altri soggetti coinvolti, informando tempestivamente i difensori costituiti. Valuta l'opportunità di interagire con i genitori previo assenso dei rispettivi difensori.

Esercita, comunque, ogni attività funzionale allo svolgimento del suo ruolo di rappresentante del minore e, nel caso in cui vi sia opposizione dei genitori, dei difensori o delle istituzioni coinvolte, ne chiede l'espressa autorizzazione al giudice che procede.

7. Ascolto del minore

Il Curatore Speciale si adopera affinché l'ascolto avvenga, in conformità con quanto previsto dall'art. 473 bis.8 c.p.c., con le modalità più rispettose dell'interesse del minore, tenuto conto dell'età e delle sue condizioni psicofisiche.

Durante l'ascolto fornisce al minore, se capace di discernimento - anche infra-dodicenne - con modi e termini a lui comprensibili, informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo e alla procedura che lo riguarda, con un linguaggio adeguato, assicurandosi che abbia compreso.

Nel caso in cui il minore voglia esprimere le proprie idee, il curatore speciale si impegnerà a riferirle all'Autorità giudiziaria, informandolo che, in ragione dell'incarico ricevuto, dovrà esprimere un parere che tenga conto anche di tutti gli altri elementi emersi nel processo e che, pertanto, le decisioni dell'Autorità giudiziaria potrebbero non coincidere con le sue aspettative.

8. Informazione del minore

Il Curatore informa il minore capace di discernimento sull'andamento del procedimento.

Una volta che l'autorità giudiziaria ha emesso la propria decisione, deve comunicare e spiegare al minore con un linguaggio adatto alla sua età e alle sue condizioni personali il contenuto del provvedimento.

Per i minori privi di discernimento concorda con i servizi o il consulente le modalità comunicative più idonee.

9. Incontri con il minore

Il Curatore individua il luogo più idoneo per incontrare il minore, preferibilmente presso il proprio studio, salvo che ciò non sia contrario all'interesse del minore stesso.

10. Riservatezza e protezione dei dati

Nei casi di affidamento a rischio giuridico o quando vi siano particolari esigenze di protezione, il Curatore tutela l'anonimato del minore e mantiene riservati domicilio e residenza.

Si astiene dal comunicare, con ogni mezzo, informazioni relative al procedimento, salva la necessità di smentire o di rettificare, nell'interesse del minore, notizie già diffuse.

11. Ascolto del minore nel processo

Il Curatore Speciale chiede di partecipare all'ascolto del minore in sede processuale, sensibilizza e sollecita le parti affinché la sua audizione non sia condizionata dalla condotta dei genitori, prima e durante l'incombente, adoperandosi affinché sia garantita al minore la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero.

12. Consulenza tecnica

Il Curatore collabora con il consulente tecnico d'ufficio, partecipa alle operazioni peritali quando richiesto e mantiene un atteggiamento critico e autonomo, potendo discostarsi dalle conclusioni dell'esperto quando non le ritiene conformi all'interesse del minore.

Può nominare un proprio consulente di parte.

13. Poteri di rappresentanza sostanziale

Quando il giudice attribuisce al Curatore poteri di rappresentanza sostanziale, tali poteri devono essere specifici, temporanei e finalizzati al raggiungimento di obiettivi determinati indicati nel provvedimento.

Palermo, ____ febbraio 2026

Il Presidente del Tribunale di Palermo

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni

Il Presidente del Consiglio degli Avvocati di Palermo

Associazioni familiariste maggiormente rappresentative del territorio